



COMUNE DI URBINO
Provincia di Pesaro e Urbino

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL
REFERENDUM CONSULTIVO PREVISTO
DALL'ART. 26 DELLO STATUTO COMUNALE**

Approvato
con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 22 del 11 marzo 2016

INDICE

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

- Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'
- Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM
- Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI
- Articolo 4 - IL COMITATO DEI GARANTI

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

- Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO
- Articolo 6 - AMMISSIBILITA' E CONTROLLO DELLA PROPOSTA
- Articolo 7 - RACCOLTA FIRME
- Articolo 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO
- Articolo 9 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM
- Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

TITOLO III - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

- Articolo 11 - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE
- Articolo 12 - REFERENDUM CONSULTIVO PER INCORPORAZIONE DI UNO O PIU' COMUNI IN UNO CONTIGUO
- Articolo 13 - REFERENDUM CONSULTIVO PER FUSIONE DI UNO O PIU' COMUNI CONTERMINI
- Articolo 14 - NORME PARTICOLARI PER I REFERENDUM CONSULTIVI PER FUSIONE E PER INCORPORAZIONE

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

- Articolo 15 - LISTE ELETTORALI
- Articolo 16 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE
- Articolo 17 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE
- Articolo 18 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO
- Articolo 19 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM
- Articolo 20 - ESITO DEL REFERENDUM

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Articolo 21 - SCHEDA PER IL REFERENDUM
- Articolo 22 - PROPAGANDA
- Articolo 23 - SPESE
- Articolo 24 - NORMA DI RINVIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Articolo 1 - OGGETTO E FINALITA'

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'ammissione e lo svolgimento del referendum consultivo comunale secondo quanto previsto dall'art.26 dello Statuto Comunale.

Articolo 2 - MATERIA DEL REFERENDUM

Può essere proposto referendum consultivo su materie di competenza comunale di rilevanza generale interessanti l'intera collettività locale ad eccezione delle materie previste dal comma 2 dell'art.26 dello statuto comunale.

Articolo 3 - SOGGETTI PROMOTORI

I soggetti promotori, ai sensi del presente Regolamento, possono essere:

- un numero di elettori pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 26 del vigente statuto comunale.
- il Consiglio Comunale con deliberazione adottata con il voto della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

Articolo 4 - IL COMITATO DEI GARANTI

Al fine di garantire la preparazione giuridico - amministrativa, la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza dagli organi comunali, è istituito il Comitato dei Garanti, nominato dal Consiglio Comunale e composto da tre membri scelti fra magistrati anche a riposo, professori universitari di discipline giuridiche, avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione, segretari comunali in quiescenza, dirigenti e funzionari degli enti locali in quiescenza. I membri del Comitato dei garanti vengono eletti a scrutinio segreto.

Alla votazione si procederà unitariamente con preferenze esprimibili in favore di tutti i candidati con voto limitato a tre e risulteranno eletti coloro i quali avranno riportati più voti. In caso di parità risulterà eletto il candidato più anziano per età. Il Comitato dei Garanti resta in carica 5 anni.

I compiti e le funzioni sono prorogati fino alla nomina del comitato successivo a cui il Consiglio dovrà provvedere entro il termine di giorni novanta dalla decadenza del precedente.

Ai membri del Comitato dei Garanti spetta un rimborso spese nella misura che sarà determinata con delibera del Consiglio Comunale.

Alla elezione del Comitato dei Garanti di cui al presente regolamento, provvederà il Consiglio Comunale, in occasione della prima richiesta formulata dai cittadini e regolarmente depositata dai soggetti promotori.

Il Comitato dei garanti nella prima seduta, che sarà convocata dal Presidente del Consiglio Comunale, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.

TITOLO II - REFERENDUM DI INIZIATIVA POPOLARE

Articolo 5 - PROMOZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Gli elettori (di seguito definiti "Promotori") che intendono promuovere referendum consultivo devono presentare apposita istanza scritta al Sindaco unitamente alla sottoscrizione di un numero di elettori pari a quello previsto dal comma 1 dell'art. 26 del vigente Statuto Comunale, indicando il referente dei "Promotori".

L'istanza deve contenere i termini del quesito che si intende sottoporre alla consultazione popolare. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro e univoco, tale da lasciare obiettiva libertà di opzione e permettere risposte chiare ed univoche agli elettori.

I cittadini che intendono promuovere istanza di indizione di Referendum, possono, previa autorizzazione del Sindaco, avvalersi della collaborazione delle strutture burocratiche del Comune per la più appropriata formulazione del quesito referendario e ottenere – in relazione a quelle istanze che richiedano la realizzazione di un'opera o di un intervento oneroso, per le quali è necessario indicare il finanziamento – la documentazione, le informazioni o i suggerimenti necessari sulle modalità per la copertura della spesa.

Articolo 6 - AMMISSIBILITA' E CONTROLLO DELLA PROPOSTA

L'ammissibilità della proposta di referendum consultivo sotto il profilo della sua legittimità, in conformità alle norme dello Statuto e del presente regolamento, deve essere valutata entro 20 giorni dalla presentazione dell'istanza dal Comitato di Garanti.

Per le proposte sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale, il parere verrà apposto unicamente dal Segretario comunale.

Dell'esame compiuto va redatto apposito verbale con obbligo di espressa ed esauriente motivazione del provvedimento adottato.

L'ammissibilità va notificata al primo dei firmatari del Comitato Promotore entro 5 giorni dall'espressione del giudizio.

Al fine di eliminare eventuali dubbi in ordine al quesito proposto, il Comitato dei Garanti può richiedere al primo dei firmatari dei Promotori, anche tramite convocazione diretta, che il quesito venga riformulato o integrato entro cinque giorni.

In tal caso il termine per il giudizio di ammissibilità è interrotto e ricomincia a decorrere dal momento della ricezione della nuova formulazione del quesito.

Il Comitato dei Garanti entro 20 giorni dal ricevimento dovrà decidere sulla ammissibilità del quesito integrato e redigerà apposito verbale con obbligo di espressa ed esauriente motivazione del provvedimento adottato.

L'ammissibilità del quesito integrato dovrà essere comunicata entro 5 giorni dalla espressione del giudizio al primo dei firmatari dei Promotori e per conoscenza al Consiglio Comunale.

Le proposte referendarie non accolte, a richiesta dei promotori, devono essere discusse in Consiglio Comunale quali petizioni.

Il comitato dei Garanti, contestualmente all'ammissibilità della proposta referendaria, verifica la regolarità delle sottoscrizioni e redige apposito verbale da trasmettere al Sindaco e al Presidente del Consiglio.

Il Sindaco, entro 10 giorni dal ricevimento del verbale e sulla base delle risultanze contenute in esso, provvede all'indizione del referendum secondo quanto disposto dal successivo art. 8, oppure, comunica al primo dei firmatari dei Promotori la non ammissibilità del referendum.

Articolo 7 - RACCOLTA FIRME

Per la raccolta delle firme devono essere usati moduli in carta libera vidimati dal Responsabile dell'Ufficio Elettorale del Comune o suo delegato, sui quali deve essere esattamente riportato, a cura dei soggetti promotori, il testo del quesito referendario.

L'elettore appone la propria firma sui moduli di cui al comma precedente accanto all'indicazione per esteso del nome e cognome, luogo e data di nascita.

La certificazione elettorale potrà effettuarsi collettivamente in calce ad ogni modulo.

Le firme devono essere autenticate a norma dell'art. 14 della legge 21.03.1990 n. 53.

L'Amministrazione Comunale assicura la raccolta delle stesse presso tutti gli uffici comunali appositamente designati.

Articolo 8 - INDIZIONE DEL REFERENDUM CONSULTIVO

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco, con provvedimento che ne fissa la data di svolgimento.

L'indizione del referendum è pubblicata immediatamente all'Albo pretorio on-line e pubblicizzata mediante manifesti per le vie e piazze cittadine almeno **quarantacinque** giorni prima della data stabilita per la votazione.

Articolo 9 - PERIODI DI SOSPENSIONE DEL REFERENDUM

Il referendum non può essere effettuato:

- Nei sei mesi che precedono la scadenza del mandato del Consiglio Comunale;
- In caso di anticipato scioglimento del Consiglio, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione di indizione dei comizi elettorali e l'elezione del nuovo Consiglio Comunale;
- Nei sei mesi successivi alla elezione del nuovo Consiglio Comunale
- Nel mese di agosto e nel periodo compreso tra il 15 dicembre ed il 15 gennaio dell'anno successivo.

Articolo 10 - REVOCA DEL REFERENDUM

Il referendum può essere revocato qualora, entro il 10° (decimo) giorno antecedente la data di svolgimento della consultazione referendaria, gli organi comunali competenti abbiano adottato un atto od una deliberazione sulla stessa materia oggetto della proposta referendaria.

Il Comitato dei garanti, cui è trasmesso immediatamente l'atto o la delibera esecutiva, stabilisce insindacabilmente, entro 10 (dieci) giorni se la proposta referendaria sia da considerarsi assorbita dal contenuto dell'atto o della deliberazione o se debba, comunque, procedersi allo svolgimento delle operazioni referendarie.

Il Sindaco, tramite manifesti o altri strumenti all'uopo adeguati, comunica tempestivamente agli elettori l'eventuale revoca del referendum.

TITOLO III - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 11 - REFERENDUM DI INIZIATIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Ai referendum promossi dal Consiglio Comunale, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.

La proposta di deliberazione avente ad oggetto una proposta referendaria deve essere presentata dal Sindaco o da almeno 1/3 dei componenti del Consiglio Comunale e deve contenere la manifestazione di volontà al ricorso alla consultazione referendaria, il testo esatto del quesito, la motivazione del ricorso.

Su detta proposta, oltre ai pareri tecnici previsti dalla vigente normativa, deve essere apposto un parere vincolante di ammissibilità del quesito referendario, da parte del Segretario comunale.

Detto parere sostituisce quello che deve essere espresso dal Comitato dei garanti, nel caso di proposta referendaria di iniziativa popolare.

La proposta di deliberazione viene sottoposta all'approvazione del Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

L'indizione del referendum deve essere approvato dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti assegnati.

Articolo 12 - REFERENDUM CONSULTIVO PER INCORPORAZIONE DI UNO O PIU' COMUNI IN UNO CONTIGUO

1. Ai sensi dell'art.1 comma 130 della Legge 7/4/2014 n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni dei comuni) e della Legge Regionale n. 10/1995 e successive modifiche ed integrazioni, il referendum consultivo per la fusione per incorporazione di uno o più

Comuni in un Comune contiguo si svolge con le modalità previste dalla specifica normativa regionale e dal presente regolamento, fermo restando quanto segue:

- a) l'indizione è effettuata con deliberazione dei consigli comunali dei Comuni interessati, è demandata al Sindaco l'adozione del provvedimento di indizione con l'indicazione della data di svolgimento del referendum;
- b) il referendum è effettuato nella medesima data in ciascun Comune;
- c) hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini del Comune chiamati ad eleggere il Consiglio regionale;
- d) il referendum è valido indipendentemente dal numero dei votanti. La proposta sottoposta a referendum è approvata se la risposta affermativa raggiunge la maggioranza dei voti validamente espressi;
- e) i provvedimenti conseguenti all'esito del referendum sono adottati da ciascun consiglio comunale dei Comuni interessati, nel rispetto di quanto previsto dalla specifica normativa regionale.

Articolo 13 - REFERENDUM CONSULTIVO PER FUSIONE DI UNO O PIU' COMUNI CONTERMINI

1. Il referendum consultivo per fusione di due o più comuni contermini, di cui all'art.15 del Dlgs 267/2000, si svolge secondo il procedimento e le modalità previste dalla Legge regionale n. 10/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14 - NORME PARTICOLARI PER I REFERENDUM CONSULTIVI PER FUSIONE E PER INCORPORAZIONE

Per quanto concerne lo svolgimento dei referendum di cui ai precedenti articoli 12 e 13, essendo gli stessi disciplinati con specifica normativa regionale, si applicano le procedure speciali previste dalla normativa regionale nonché il presente regolamento in quanto compatibile e per quegli istituti non espressamente disciplinati dalla normativa stessa.

TITOLO IV - SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM

Articolo 15 - LISTE ELETTORALI

1 Hanno diritto di partecipare ai referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere il consiglio regionale, iscritti nelle liste elettorali del Comune alla data di indizione del referendum e che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno fissato per la consultazione.

2. L'Ufficio elettorale comunale provvede a compilare in duplice copia apposite liste sezionali degli elettori aventi diritto al voto, depennando coloro che sono deceduti sino al quindicesimo giorno antecedente le consultazioni.

Articolo 16 - DISCIPLINA DELLA VOTAZIONE

Alla votazione, che si svolge a suffragio universale con voto diretto, libero e segreto, partecipano tutti i cittadini italiani, maggiorenni e residenti.

Con apposito manifesto e altri mezzi informativi, il Sindaco indicherà ai singoli elettori le sedi dove dovranno recarsi a votare.

I seggi elettorali dovranno trovare preferibilmente collocazione nelle scuole, nelle biblioteche territoriali e in altre strutture comunali.

Articolo 17 - UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE

Ciascun ufficio di Sezione per il referendum è composto dal Presidente, da tre scrutatori dei quali uno, a scelta del Presidente, assume le funzioni di Vice Presidente e da un segretario nominato dal Presidente.

2. Fra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data per la votazione, la Commissione elettorale comunale procede, in pubblica adunanza preannunziata due giorni prima con avviso affisso all'albo pretorio del Comune, alla nomina, per ogni sezione elettorale, di tre scrutatori, compresi nell'albo di cui alla legge 8 marzo 1989 n. 95, modificata dalla legge 21 marzo 1990 n. 53.

3. Nel periodo indicato nel precedente comma il Sindaco procede alla designazione dei Presidenti delle sezioni elettorali, prescelti nell'albo di cui alla legge 21 marzo 1990 n. 53. I Presidenti provvedono alla scelta del Segretario fra gli scrutatori assegnati al seggio.

4. Ai componenti dell'ufficio di Sezione è corrisposto un onorario commisurato alla metà di quello previsto dalle vigenti disposizioni per le consultazioni relative ad un solo referendum. Per ogni consultazione referendaria da effettuarsi contemporaneamente alla prima, l'onorario sopra stabilito è elevato del 15%.

5. Non possono assolvere le funzioni di Presidente e di scrutatore i promotori del quesito referendario, né gli Assessori o i Consiglieri comunali, né loro parenti o affini entro il secondo grado.

Articolo 18 - OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

La consultazione elettorale si svolge in un'unica giornata festiva. L'insediamento del seggio deve avvenire alle ore 6,30 del giorno fissato per lo svolgimento del Referendum; le operazioni preliminari di autenticazione delle schede devono in ogni caso concludersi entro le ore 8,00 per dare inizio alle operazioni di voto.

Le operazioni di voto hanno inizio alle ore 8.00 e terminano alle ore 22.00 del giorno stesso.

Di tutte le operazioni della sezione va redatto apposito verbale in un unico esemplare, che deve essere trasmesso alla Segreteria Generale del Comune, unitamente ai plichi contenenti le schede e gli atti di votazione e di scrutinio, al termine di tutte le operazioni.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, ai sensi dell'art. 1 della L. 22.05.1978, n.199, dovrà essere compilato un unico verbale, nel quale i relativi dati devono essere riportati distintamente per ciascun referendum.

In detto verbale, inoltre, dovranno essere annotate dettagliatamente tutte le proteste e i reclami che dovessero essere presentati nel corso delle operazioni.

Per la validità delle operazioni dell'Ufficio, è indispensabile la presenza di almeno due componenti il seggio, fra i quali il Presidente o il Vicepresidente, ai sensi dell'art. 66 comma 2° del T. U. 30.03.1957, n.361 e successive modifiche ed integrazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i seggi e presso l'Ufficio Elettorale Centrale possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici o liste rappresentati in Consiglio Comunale, e dei promotori del Referendum.

Tali rappresentanti sono designati dai Capigruppo consiliari e dal primo firmatario dei promotori, con firma autenticata a norma dell'art. 14 della L. 21.03.1990, n. 53 e successive modifiche ed integrazioni.

Dichiarata chiusa la votazione, presso ciascun Ufficio elettorale il Presidente, sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

Prima di iniziare le operazioni di spoglio delle schede, sull'apposito verbale il Presidente provvede a:

- a) attestare il numero degli elettori;
- b) accertare il numero dei votanti per ciascun referendum;
- c) formare un plico contenente la lista di votazione, le schede rimaste, quelle autenticate e quelle non autenticate.

Tale plico viene subito rimesso all'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum.

In caso di contemporaneo svolgimento di più referendum, lo spoglio delle schede viene effettuato separatamente per ciascun referendum secondo l'ordine cronologico di deposito delle richieste di referendum, riportato nell'ordinanza di indizione di cui al precedente art. 9.

Il presidente legge ad alta voce le risposte date ai quesiti e passa la scheda ad uno degli scrutatori che insieme al segretario prende nota nella tabella di scrutinio dei voti favorevoli, dei voti contrari, delle schede bianche e delle schede nulle. Quando una scheda spogliata non contiene alcuna espressione di voto, sul retro della stessa il presidente vi appone immediatamente la propria firma. Sono subito vidimate dal presidente, con la propria firma, anche le schede nulle. Il presidente decide, in via provvisoria, sulla assegnazione o meno dei voti contestati. Gli scrutatori dissenzienti possono far constare nel verbale i motivi del loro dissenso.

E' nullo il voto quando la scheda, pur essendo votata in modo da non lasciare dubbi circa la risposta che l'elettore ha inteso dare con il proprio voto, presenti segni di riconoscimento, non sia del tipo predisposto per la consultazione o non rechi la firma di autenticazione. E' nulla, altresì, la scheda che presenti taluna delle suddette irregolarità e risulti priva della espressione di voto, nonché la scheda che riporti un segno su entrambe le risposte. Sono bianche le schede che non portino alcuna espressione di voto nè segni o tracce di scrittura.

Le schede nulle, le schede bianche, quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente assegnati e quelle contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati, vengono raccolte in plichi separati.

Il numero delle schede incluse in ciascun plico viene riportato nel verbale.

Le altre schede scrutinate dovranno essere inserite in apposito plico assieme alla tabella di scrutinio, previa verifica della loro concordanza.

Effettuato il riscontro della tabella di scrutinio con il numero delle schede spogliate, il risultato dello scrutinio viene riportato nel verbale. Al termine delle operazioni, il presidente procede alla chiusura del verbale e lo rimette all'Ufficio Elettorale Centrale per il referendum, unitamente ai plichi contenenti le schede spogliate e l'esemplare della tabella di scrutinio e altro materiale e documentazione relativi allo scrutinio stesso.

Articolo 19 - UFFICIO ELETTORALE CENTRALE PER IL REFERENDUM

Presso la Segreteria del Comune, entro 5 giorni dal provvedimento di indizione del referendum, è costituito l'ufficio centrale per il referendum composto dal Segretario Generale o da suo delegato e da due funzionari comunali nominati dal Sindaco di cui uno assume anche la funzione di verbalizzante.

L'ufficio centrale, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati e alle decisioni in ordine alle eventuali proteste e reclami presentati, procede alla sommatoria dei voti riportati in ogni risposta e conclude le operazioni con la proclamazione dei risultati del referendum.

Il verbale dell'ufficio centrale viene trasmesso al Sindaco per gli ulteriori adempimenti.

Articolo 20 - ESITO DEL REFERENDUM

Il referendum è valido se alla votazione ha partecipato almeno il **35%** degli elettori con arrotondamento all'unità superiore.

Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro 30 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno **35%** degli elettori con arrotondamento all'unità superiore.

Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, ottenga un numero di voti favorevoli oppure contrari superiori alla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con l'esito referendario.

Se l'esito della consultazione referendaria non è favorevole, sullo stesso oggetto non potranno essere ripresentate proposte di referendum se non dopo il termine della legislatura in atto.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 - SCHEDE PER IL REFERENDUM

Le schede, contenenti i quesiti sottoposti a consultazione, sono stampate a cura del Comune.

L'Ufficio Elettorale del Comune provvede alla formazione delle liste degli elettori destinate ai seggi.

Tali liste sono approvate dall'Ufficiale Elettorale Comunale.

Il fac-simile della scheda per il referendum è approvato con separato provvedimento della Giunta Municipale.

Sulla scheda sarà contenuto il quesito formulato nella richiesta di Referendum, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili e due rettangoli aventi rispettivamente all'interno le dizioni SI / NO.

All'elettore verranno consegnate tante schede di colore diverso quanti sono i referendum sottoposti alla consultazione. E' facoltà dell'elettore di non partecipare alla votazione per uno o più dei referendum e di non ritirare le relative schede.

L'elettore vota tracciando sulla scheda un segno sulla risposta da lui prescelta e, comunque, nel rettangolo che la contiene.

Sono ammessi alla votazione, secondo l'ordine di presentazione, gli elettori iscritti nelle liste elettorali comprese nell'ambito territoriale della sezione elettorale, previa identificazione mediante presentazione di carta di identità o di altro documento di identificazione rilasciato da una pubblica amministrazione, purché munito di fotografia, ed esibizione dell'apposito documento elettorale che abilita all'esercizio del voto. Un componente del seggio può procedere al riconoscimento personale dell'elettore, firmando l'apposita lista-elenco.

Articolo 22 - PROPAGANDA

1. A partire dal momento di indizione del referendum da parte del Sindaco, con la fissazione della data per il suo svolgimento, i promotori, i partiti o gruppi politici o le liste rappresentate in Consiglio Comunale possono svolgere azione di propaganda del referendum consultivo a propria cura e spese.

2. Il sindaco con la indizione del referendum definisce anche la data iniziale e finale della campagna elettorale che comprende un arco temporale minimo di giorni 15 e massimo di giorni trenta.

Nessuna forma di propaganda elettorale è consentita nel giorno precedente ed in quelli stabiliti per le votazioni.

3. Le forme di propaganda elettorale consentite sono quelle previste dalla normativa statale per le elezioni politiche, amministrative e per le consultazioni referendarie.

Articolo 23 - SPESE

Le spese per lo svolgimento dei referendum sono a carico del Comune.

Articolo 24 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla normativa in materia di consultazioni elettorali e referendarie vigente